

STATUTO

del Gruppo Chierichetti del Duomo di Caorle

In seguito alla riunione del gruppo chierichetti
convocato in data 21 Agosto 2012, festa liturgica di San Pio X

Il gruppo chierichetti del duomo di Caorle

Sentito il parere favorevole del Parroco Mons. Giuseppe Manzato

Su proposta dei capi chierichetti

CONSENTE

La revisione della carta costituyente datata 29 Luglio 2009

APPROVA

I seguenti ordinamenti come Statuto del suddetto gruppo, affermando che tale documento è da considerarsi in vigore dal giorno stesso dell'avvenuta riunione del Gruppo, ovvero da Martedì 21 Agosto 2012 e pertanto

DICHIARA

Che tale Statuto, poiché sostituisce la Carta Costituyente precedente, deve essere conosciuto ed applicato da ciascun componente del gruppo e che ogni documento ufficiale anteriore a questo è da considerarsi abrogato.

NORME GENERALI

Art. 1 :

§ I. Il nome ufficiale del gruppo chierichetti del Duomo di S. Stefano Protomartire di Caorle è *Pio Gruppo chierichetti di San Luigi Gonzaga*.

§ II. In tutti i documenti ufficiali dovrà essere impresso il timbro con la raffigurazione del santo.

§ III. L'immagine del santo è esposta a pubblica venerazione all'interno della sagrestia dei chierichetti.

§ IV. Il motto del gruppo è "*S. Alojsii, doce nos mente incontaminata, puro corde et casto corpore Deo servire*" che significa : "*O S. Luigi, insegnaci a servire Dio con mente incontaminata, con cuore puro e con corpo casto*".

§ V. Inoltre al fine di onorare e solennizzare la memoria liturgica del succitato Patrono, è richiesta la presenza di tutti i componenti del gruppo alla santa messa della sera del 21 giugno e alla successiva e tradizionale cena nel "centro pastorale parrocchiale Giovanni XXIII".

Art. 2: Il Gruppo ha come compito fondamentale quello di svolgere il servizio liturgico durante le celebrazioni all'interno del territorio parrocchiale e, in casi straordinari, anche nella basilica di San Marco o in altre chiese diocesane ed extra-diocesane. Ogni chierichetto dovrà impegnarsi affinché tale compito sia svolto nel miglior modo possibile; si impegnerà, inoltre, affinché la sua condotta a casa a scuola e con gli amici sia fedele agli insegnamenti del Vangelo e di conseguenza dovrà anche rispettare ed aiutare il prossimo, impegnarsi ad essere generoso nei confronti dell'altro, evitando le offese e qualsiasi dispetto.

Art. 3 : È dovere del buon chierichetto l'attento ascolto della Parola di Dio nel corso della Messa e soprattutto un atteggiamento particolarmente devoto e orante durante i riti di consacrazione, di comunione, di adorazione eucaristica, culmini dell'azione liturgica, in modo tale da assicurare il devoto rispetto, onore e gloria al sommo e santissimo sacramento. Si raccomanda inoltre una adeguata conoscenza del Ordinario della Messa e delle principali melodie gregoriane ad esso correlate.

Art.4 : Per la revisione o l'abrogazione di alcuni articoli o dell'intero Statuto si necessita il consenso unanime del gruppo chierichetti e l'approvazione del Parroco.

RUOLI ALL'INTERNO DEL GRUPPO

Art.5 : Al fine di migliorare la gestione del Gruppo e di garantire una repentina risposta ad ogni necessità o problema dello stesso, si è voluto munire il *Pio Gruppo San Luigi Gonzaga* di un sistema direttivo semplice e funzionale: l'amministrazione immediata e diretta su tutto il Gruppo è affidata, infatti, a dei responsabili in numero di 2 o 3, sottoposti alle sole e inappellabili disposizioni del Parroco e chiamati *capi-chierichetti*. Essi, per ricoprire tale ruolo, devono aver ricevuto il sacramento della Cresima, aver svolto servizio nelle varie celebrazioni liturgiche con il gruppo chierichetti per più di 4 anni e non devono avere un'età superiore ai vent'anni.

Art.6 : I *capi-chierichetti* uscenti, avendo depresso in sagrestia le dimissioni dal proprio ufficio, devono consultarsi col Parroco e presentargli i possibili candidati per la nomina dei nuovi *capi-chierichetti*. Il Parroco, da parte sua, dispone di 2 settimane di tempo per valutare le proposte ed approvare le nomine, che verranno in seguito ufficializzate e rese note dal *sostituto alla dirigenza* come descritto dall'art. 9 . Se dovessero decorrere le 2 settimane previste senza l'attuazione di alcuna decisione da parte del Parroco, i 2 chierichetti con più anni di servizio all'interno del gruppo e aventi i requisiti descritti dall'art. 5, diverrebbero di diritto *capi-chierichetti* a pieno titolo e senza alcuna necessità di approvazione da parte del Parroco. È, inoltre, abolito qualsiasi metodo elettivo che possa sostituire il procedimento qui descritto.

Art.7 : Nel caso in cui un *capo-chierichetti* divenga anche seminarista e sia, dunque, impossibilitato nella gestione del gruppo, si procede, dopo le dimissioni, alla nomina di un nuovo *capo-chierichetti* come descritto dall' art. 6 .

Art.8 : I *capi-chierichetti* possono essere nominati indifferentemente in numero di 2 o di 3 in base alla quantità maggiore o minore di membri del gruppo e alle necessità della parrocchia. Non è concessa, inoltre, la nomina a *capo-chierichetti* di un solo candidato o di candidati superiori al numero di 3.

Art.9 : L'ufficializzazione delle dimissioni dei *capi-chierichetti* e la pubblicazione delle nuove nomine dovranno essere presiedute dal *sostituto alla dirigenza*, unica carica a non decadere durante il periodo in cui il gruppo è sprovvisto di un sistema direttivo; tale carica è nominata dai *capi-chierichetti* durante il loro mandato, supplisce ai medesimi con tutte le facoltà e gli oneri ad essi attribuiti solo in caso di loro assenza alle celebrazioni liturgiche e alle riunioni e cessa la propria funzione solo dopo aver reso noti i nomi dei nuovi *capi-chierichetti* consegnando a quel punto le proprie dimissioni nelle mani di questi ultimi.

Art.10 : Le dimissioni dei *capi-chierichetti* possono essere di 2 tipologie : dimissioni spontanee dovute a problemi di salute, limiti di età e impossibilità e incompetenza a svolgere questo servizio o dimissioni forzate, richieste da parte del Parroco, dovute a una inadeguatezza dei costumi e dei comportamenti dei *capi-chierichetti* stessi.

Art.11 : I *capi-chierichetti*, in forza della loro esperienza pluriennale all'interno del gruppo, hanno la facoltà di dirigere il corretto svolgersi delle celebrazioni liturgiche nella veste propria di cerimonieri o degli "accoliti de facto", hanno il compito di seguire ed istruire ogni chierichetto valutando sommariamente il loro operato e il loro comportamento, distribuiscono gli incarichi a ogni componente del gruppo per le varie celebrazioni, nominano il *sostituto alla dirigenza* e i *capi-chierichetti emeriti* e accettano le dimissioni degli stessi, presiedono le riunioni del gruppo, mantengono i contatti con i genitori dei chierichetti, organizzano le eventuali gite o gli eventi anche a livello inter-parrocchiale, aiutano il Sacrestano a preparare l'altare e la chiesa per le maggiori solennità, fungono da caudatari dei vescovi durante le processioni, i vesperi e le messe pontificali, controllano e gestiscono le entrate e le uscite del fondo cassa chierichetti (al quale ogni parrocchiano può contribuire con delle donazioni) e compongono una sorta di ufficio liturgico parrocchiale assieme al Parroco, al Cappellano e al Sacrestano.

Art.12 : La nomina a *capo-chierichetti* non prevede scadenza di mandato, né tantomeno v'è la necessità di conferma periodica del ruolo dei *capi-chierichetti* da parte del Parroco o dell'intero gruppo. Raggiunto, però, il limite di età di vent'anni, come descritto dall'art. 5, i *capi-chierichetti* devono presentare le loro dimissioni al Parroco e al *sostituto alla dirigenza* del gruppo. Non vi sono ulteriori limiti nella durata del mandato dei *capi-chierichetti* se non per quanto è riportato nell'art. 5 e 10 in merito alle norme per ricoprire tale ruolo e per regolarne le dimissioni.

Art.13: I *capi-chierichetti* devono concordare tra loro le varie decisioni prima di comunicarle ufficialmente a tutto il gruppo chierichetti in virtù del fatto che essi sono pari grado all'interno dell'ordine gerarchico del gruppo.

Art.14 : Anche nel caso in cui le dimissioni vengano presentate da un solo dei *capi-chierichetti*, le norme per la nomina di un nuovo *capo-chierichetti* sono le medesime dell'art.6 .

Art.15 : È concessa ai *capi-chierichetti* la facoltà di approvare provvedimenti in materia liturgica e regolamentare, purché non siano in palese contrasto con gli articoli dello Statuto e con le norme generali e liturgiche dei documenti di Santa Romana Chiesa.

Art.16 : I chierichetti che hanno svolto molti anni di onorato servizio nel gruppo e che sono stati loro stessi *capi-chierichetti* possono ricevere il titolo onorifico di *capi emeriti*: ruolo, questo, che non comporta alcun dovere, mansione o autorità pari a quella dei *capi-chierichetti*; i *capi emeriti*, quindi, hanno la sola facoltà di fornire consigli o di dare un aiuto agli stessi *capi-chierichetti*; inoltre, essi non possiedono un limite di età per svolgere il loro servizio.

Art.17 : Sono chiamati *chierichetti ausiliari* coloro che superano l'età di 20 anni e che svolgono il servizio all'altare in un'altra parrocchia ma trascorrono un periodo di vacanza a Caorle, frequentando il Pio Gruppo San Luigi Gonzaga e il Duomo di S. Stefano.

VITA DEL GRUPPO

Art.18 : I chierichetti sono tenuti a prestare servizio almeno a una messa e al vespro domenicale oltre che alle messe settimanali in onore dei maggiori santi e alle varie feste e solennità liturgiche.

Art.19 : Si raccomanda ai chierichetti di giungere in sagrestia con un buon margine di anticipo durante il quale vestirsi e compiere eventuali mansioni *ante missam* in aiuto al Sacrestano oppure mantenendo un comportamento silenzioso e rispettoso. Nelle celebrazioni più solenni è raccomandabile arrivare con largo anticipo attenendosi alle indicazioni dei *capi-chierichetti*.

Art.20 : Per entrare a pieno titolo a far parte del gruppo chierichetti bisogna aver ricevuto la prima comunione. È data la possibilità a coloro i quali non hanno ricevuto il Sacramento della Comunione ma solamente quello della Confessione, di entrare comunque nel gruppo chierichetti, senza però avere la facoltà di compiere servizi quali il turiferario, cerofenario e manutergio durante il periodo in cui non possono ricevere le Sacre Specie.

Art.21 : Il *Pio Gruppo San Luigi Gonzaga*, aderendo alla secolare tradizione liturgica di Santa Romana Chiesa, non ammette in alcun modo le chierichette al servizio all'altare.

Art.22 : Chiunque vuole entrare a far parte del gruppo chierichetti, oltre a dover partecipare a una riunione del gruppo nella quale vengono spiegate le nozioni fondamentali del servizio all'altare e le norme principali del presente Statuto, prima di incominciare effettivamente il proprio servizio liturgico nel Duomo di Caorle, deve prender parte al rito della vestizione in una qualsiasi domenica prestabilita dai *capi-chierichetti* e concordata con le famiglie dei chierichetti. Il rito della vestizione da utilizzare è intitolato *rito di ammissione dei nuovi chierichetti e di rinnovo del mandato*: tale documento è depositato in Sagrestia ed è da considerarsi legittimo ed ufficiale.

Art.23 : la costituzione *Sacrosantum Concilium* a proposito della liturgia dice che:“*i ministranti svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine*”. Per ciò, vista l'importanza che si deve dare all'educazione dei ragazzi che compiono un così importante servizio, i *capi-chierichetti* hanno l'obbligo di convocare almeno una riunione al mese (principalmente tutti i primi sabato del mese in orario pomeridiano nella sala riunioni dei chierichetti o in sacrestia); queste saranno riunioni per lo più teoriche e mirate alla preparazione catechetica anche come potenziamento del corso di catechismo; invece le riunioni o le prove cosiddette "straordinarie" per le feste liturgiche importanti durante l'anno verranno programmate almeno una settimana prima dell' inizio di quest'ultime e verranno svolte o alla mattina o il giorno prima o il sabato precedente alla funzione liturgica, in orari da stabilire volta per volta.

Art.24 : Per svolgere l'importante ministero del chierichetto è necessario possedere alcuni prerequisiti tra cui un'adeguata conoscenza delle preghiere principali e una minima ma pur sempre dignitosa competenza nella catechesi. Oltre a ciò è auspicabile che il chierichetto novello abbia un maturato e sincero interesse nello svolgere il ministero e che non vi sia alcuna pressione da parte dei genitori.

Art.25 : Al fine di riuscire ad offrire un servizio adeguato, solenne ed esteso a più Sante Messe possibile, si prescrive che i chierichetti con età superiore ai 10 anni o con più di 3 anni di servizio all'interno del Gruppo partecipino principalmente alla Messa domenicale cantata in gregoriano e ai vesperi domenicali, mentre tutti gli altri chierichetti possono decidere liberamente se partecipare alla messa dei fanciulli o a una qualsiasi altra messa. Inoltre, i chierichetti che sono impossibilitati a prestare servizio ad una messa o a partecipare alle riunioni o alle prove, sono pregati di avvisare per tempo i *capi-chierichetti* o il Parroco.

Art.26 : È proibito qualsiasi abuso liturgico come previsto e prescritto dalla costituzione *Sacrosantum Concilium* e da numerosi altri documenti di Santa Romana Chiesa, specialmente il battere inutilmente le mani nel corso della celebrazione, il pronunciare parti della messa che di norma vengono recitate dal celebrante o l'interrompere il clima di devozione e preghiera con canti chiassosi o atteggiamenti inadeguati.

Art.27 : I *capi chierichetti*, considerati i servizi svolti dai chierichetti nelle messe domenicali precedenti, visto il numero dei presenti e valutate le ipotesi di inadeguatezza di alcuni chierichetti rispetto a certi servizi, si pronunceranno definitivamente e assegneranno ad ognuno le varie mansioni a voce e da registrare nell'agenda del gruppo, le quali non potranno essere in alcun modo contestate. Nelle grandi festività le mansioni verranno anticipatamente decise e scritte in un foglio esposto in sagrestia e firmato dal Parroco.

Art.28 : Le presenze dei chierichetti vengono registrate con precisione in una tabella da parte del *sostituto alla dirigenza* o di un *capo-chierichetti* che abbia la diligenza di assumersi tale incarico. La tabella potrà essere utilizzata per pesanti provvedimenti disciplinari o talora addirittura per l'espulsione di un chierichetto qualora venga a presentarsi un caso in cui il ragazzo non presti servizio all'altare per più di due mesi, salvo per gravi motivi famigliari o di salute giustificati dai genitori. Le giustificazioni dovranno essere verbalizzate nel registro dei chierichetti. Non si ammettono invece le temporanee sospensioni (estive o festive) del servizio liturgico da parte dei chierichetti se giustificate da motivazioni inconsistenti e futili. I chierichetti che presenzieranno maggiormente ai riti liturgici potranno godere di premi o gratificazioni da parte della parrocchia.

Art.29 : Se un chierichetto in molteplici occasioni continua a fare confusione, a parlare, a ridere con altri o a fare gesti durante la S. Messa, ignorando i richiami dei *capi-chierichetti* e dei sacerdoti, con il consenso del Parroco può essere sospeso dal servizio per qualche settimana oppure addirittura allontanato definitivamente dal gruppo.

Art.30 : É vietato indossare scarpe luminose, con colori fluorescenti o troppo evidenti durante qualsiasi cerimonia religiosa, per tutti i componenti del gruppo chierichetti del Duomo, pena l'impossibilità di partecipare e servire al rito. Ogni chierichetto inoltre, dovrà prendersi cura del proprio armadietto, appoggiare alla fine di ogni celebrazione la veste (che deve avere il nome del proprietario scritto nell'etichetta) nel proprio appendino assegnatogli e preoccuparsi di lavarla o se necessario allungarla o accorciarla.

Art.31 : Considerato il ruolo fondamentale di aiuto alla preghiera che il chierichetto esercita con il proprio ministero nei confronti dei fedeli è auspicabile ridurre al minimo gli spostamenti nell'area del presbiterio sia che essi siano motivati da necessità inconsistenti che fisiologiche. Ci si sposta dunque, solo per motivi gravi e su autorizzazione dei *capi-chierichetti*.

Art.32 : Se il gruppo chierichetti all'unisono non è d'accordo con le decisioni e disposizioni dei *capi-chierichetti*, esso può interpellare in ultima istanza il Parroco.

Art.33 : Le regole per il servizio alla S. Messa sono descritte nel *vademecum per il chierichetto*; questo documento è depositato in Sacrestia ed è da considerarsi ufficiale; approfondimenti riguardo alle messe e ai vesperi pontificali e ad altre cerimonie particolari si possono trovare nell'*ordinamento generale del Messale Romano* o nel *Caerimoniale Episcoporum*.

Art.34 : Il gruppo chierichetti visto l'*Ordinamento Generale del Messale Romano* al capitolo II n ° 43 prescrive che l'atteggiamento principale da mantenere durante la liturgia eucaristica almeno nelle feste e nelle solennità sia quello di rimanere inginocchiati (al proprio posto e non attorno all'altare) dall'acclamazione del "Sanctus" fino al "Per Ipsum".

Art.35 : Il *Pio gruppo chierichetti San Luigi Gonzaga*, vista la secolare e consolidata tradizione presente nel Duomo di Caorle di suonare i campanelli sia durante le elevazioni nella liturgia eucaristica della Santa Messa sia durante la benedizione eucaristica e di incensare il SS. Sacramento nella medesima benedizione, prescrive che questi lodevoli usi siano conservati e svolti con la massima attenzione.

- Il titolo II "*Ruoli all'interno del Gruppo*" del presente Statuto è stato sottoposto a revisione successiva (negli art. 5,6,7,8,9,10,11,12,17) in data 29 Giugno 2013, solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Approvato in data 21 Agosto 2012, festa di San Pio x

Con il consenso del Parroco Arciprete, Canonico onorario di San Marco e
Protonotario Apostolico **Mons. Giuseppe Manzato**

Timbro della Parrocchia :

I capi-chierichetti :

Timbro del Pio Gruppo Chierichetti San Luigi Gonzaga del Duomo di Caorle :

“Non ut ministrarentur sed ministraret”
(Non per essere serviti ma per servire)

Soli Deo Gloria